

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del _____

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI ATTRIBUITE AI COMUNI DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 33 DEL 15 DICEMBRE 2014

REP. N°

L'anno duemila..... addì del mese di con la presente privata scrittura, valida ad ogni effetto di legge,

LA COMUNITÀ MONTANA NUORESE GENNARGENTU SUPRAMONTE BARBAGIA, rappresentata dal Presidente pro-tempore, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio della Comunità Montana n. del (P.I. e codice fiscale 01347010918) e il Sindaco del Comune di giusta delibera di Consiglio Comunale n. del

PREMESSO

- che in data 11 maggio 2009 con decreto del Presidente della Regione Sardegna è stata istituita la Comunità Montana denominata “Comunità Montana del Nuorese –Gennargentu – Supramonte – Barbagia” costituita dai comuni di Dorgali, Fonni, Mamoiada, Oliena, Orani, Orgosolo, Orotelli e Ottana;
- che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/33 del 30.12.2004 resa esecutiva con decreto dell'assessore dei Lavori Pubblici venne adottato il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) (2005);
- che il Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) è lo strumento di pianificazione territoriale che consente l'individuazione delle aree pericolose e a rischio idrogeologico. Opera, pertanto, nel campo della difesa del suolo, con particolare riferimento alla difesa delle popolazioni e degli insediamenti residenziali e produttivi. Esso è fortemente interrelato con tutti gli altri aspetti della pianificazione territoriale e di attuazione di interventi ed essendo un piano dinamico deve essere costantemente aggiornato;
- il PAI deve essere continuamente “gestito” con attività:
 - a. di pianificazione (studi di dettaglio, studi del territorio preliminari al PUC o usi di aree non classificate, varianti al PAI, ecc.), alla quale concorrono sia la Regione che gli Enti locali;
 - b. di programmazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico del territorio, svolta a livello centrale regionale;
 - c. autorizzatorie e di controllo derivanti dai vincoli imposti dalle norme tecniche di attuazione (NTA) del PAI sulle aree classificate pericolose a vari livelli; a queste ultime attività, attribuite dalle Norme Tecniche di attuazione del PAI (NTA), sono ascrivibili in particolare le approvazioni degli studi di compatibilità idraulica e geotecnica;
- dall'adozione del PAI (2005), le competenze, relative alla approvazione degli studi di compatibilità concernenti sia attività di pianificazione che di autorizzazione di interventi sono state assegnate ai servizi del Genio Civile dell'Assessorato Regionale dei Lavori pubblici ed alla Direzione Generale della Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della legge regionale 6dicembre 2006, n.19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici);
- con propria deliberazione n. 31/10 del 05/08/2014 la Giunta Regionale ha approvato un disegno di legge teso a semplificare i procedimenti autorizzatori prevedendo la delega della relativa funzione ai comuni;

- il Consiglio Regionale con legge n. 33 del 15/12/2014 ha approvato gli interventi di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo: sulla base di tale legge restano in capo agli uffici regionali i procedimenti concernenti la pianificazione di bacino e l'analisi di compatibilità idraulica per gli interventi maggiormente incidenti sull'assetto idrogeologico del territorio, sono invece delegate ai comuni le funzioni di approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI), riferiti a interventi rientranti interamente nell'ambito territoriale comunale, inerenti al patrimonio edilizio pubblico e privato, alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di interesse pubblico nonché agli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvocolturali e pastorali;
- in particolar modo l'articolo 1 della legge regionale 33/2014 attribuisce alla competenza dei comuni l'approvazione degli studi di compatibilità idraulica o geologica e geotecnica previsti nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), delle aree ricadenti nelle zone di pericolosità idraulica di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 ovvero nelle aree di pericolosità da frana di cui agli articoli 31, 32, 33, 34 delle norme tecniche di attuazione del PAI;
- sono invece di competenza dell'Autorità di Bacino il controllo e la gestione della pianificazione di bacino a livello regionale, con l'obiettivo, tra l'altro, di coordinare, uniformare e garantire l'unitarietà della gestione di tale pianificazione nonché le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e approvazioni per tutti gli interventi ricadenti nelle aree perimetrate a pericolosità idraulica e/o geologico-geotecnica non ricompresi nella delega ai comuni (interventi sovra comunali, sistemazioni idrauliche, riqualificazione degli ambienti fluviali, mitigazione del rischio geologico-geotecnico, opere soggette a valutazione di impatto ambientale ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Allegati II, III e IV e successive modificazioni e integrazioni);
- è riconosciuta all'autonomia organizzativa comunale la scelta di gestire la funzione delegata dalla Regione in proprio ovvero in forma associata;
- la gestione associata persegue l'obiettivo dell'ottimale svolgimento delle funzioni fondamentali sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di assicurare l'unicità della conduzione e la semplificazione secondo principi di professionalità e responsabilità;
- i comuni facenti parte della Comunità Montana del Nuorese, Gennargentu, Supramonte, Barbagia non hanno nel proprio organico le figure professionali sopra indicate e si rende pertanto necessario stipulare una apposita convenzione con professionisti abilitati, previa individuazione degli stessi mediante le procedure previste dalla normativa in vigore in materia di contratti pubblici (d.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. e d.p.r. 207/2010 e ss.mm.ii.);
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 52/13 del 23.12.2014 sono stati stanziati dei fondi a valere sul bilancio regionale per l'esercizio della funzione ed in particolar modo per i costi derivanti dall'attivazione di particolari consulenze riconoscendo priorità alle Comunità Montane cui detta funzione sia conferita;
- che per la Comunità Montana del Nuorese, Gennargentu, Supramonte, Barbagia è stato stanziato un finanziamento di € 25.461,81;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati

CONVENGONO E STABILISCONO

Di svolgere in forma associata e coordinata a mezzo delega alla Comunità Montana la gestione delle funzioni attribuite ai comuni dall'articolo 1 della Legge Regionale 33 del 15 dicembre 2014 come di seguito definite:

Articolo 1. Oggetto

La gestione associata si riferisce all'approvazione degli studi di compatibilità idraulica o geologica e geotecnica (previsti rispettivamente dall'articolo 24 e 25 delle norme tecniche di attuazione del PAI), nonché a interventi ricadenti nelle aree di pericolosità idraulica (di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 delle norme tecniche di attuazione del PAI) ovvero nelle aree di pericolosità da frana (di cui agli articoli 31, 32, 33, 34 delle norme tecniche di attuazione del PAI), ovvero interventi nel patrimonio edilizio pubblico e privato, nelle opere infrastrutturali a rete o puntuali, pubbliche o di interesse pubblico nonché interventi riferiti all'attività di ricerca e prelievi idrici.

Articolo 2. Finalità

La gestione associata è finalizzata a garantire l'ottimizzazione di mezzi strutture e personale da destinare allo svolgimento della funzione conferita;

Articolo 3. Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sua stipulazione ed ha durata pari a quella della Comunità Montana fatta salva la possibilità di recesso anticipato di cui di seguito.

Articolo 4. Sede degli Uffici e assetto organizzativo

La funzione è svolta dalla Comunità Montana attraverso la propria struttura ed organizzazione. L'organizzazione del servizio è attribuita al Responsabile del Servizio competente che opererà nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti approvati, e della normativa oltre che nel rispetto della presente convenzione. La Comunità Montana, al fine di garantire l'esercizio della funzione, con proprio atto provvede a definire la struttura organizzativa e gestionale del nuovo servizio istituito allo scopo. Fino a quando la Comunità Montana, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 3 della Legge Regionale 12/2005 come modificata dalla L.R 4 agosto 2011 n. 18, non disporrà di una propria dotazione organica, per lo svolgimento della funzione opererà con il personale comandato o distaccato dai comuni aderenti alla presente convenzione. Stante la natura del comando il rapporto di lavoro del personale comandato continuerà ad essere gestito dal Comune titolare dello stesso. A tal fine gli atti di gestione del personale comandato o distaccato o a scavalco condiviso sono adottati dal Comune titolare del rapporto di lavoro per tutti gli istituti giuridici ed economici, ivi comprese le progressioni economiche orizzontali e le progressioni verticali. Gli aspetti attinenti alla prestazione di lavoro, alla sua gestione ed organizzazione sono invece adottati dalla Comunità Montana. La Comunità Montana, nei limiti delle disposizioni normative, potrà avvalersi di altro personale assunto direttamente nelle varie forme consentite, anche, ove ammesso per la tipologia della prestazione richiesta, mediante sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo.

Articolo 5. Beni strumentali

I Comuni costituenti l'Unione, con atto della Giunta Comunale, potranno conferire in comodato alla medesima beni mobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione. I beni mobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'ente proprietario.

Flussi informativi e rapporti finanziari tra Comuni ed Unione

La Comunità Montana delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti, coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni deleganti, al fine di assicurare la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari. La Comunità Montana rendiconta periodicamente ed almeno entro la data del 30 ottobre, lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni. Il trasferimento statale o regionale

riconosciuto per la gestione associata della funzione contribuisce all'abbattimento delle spese connesse alla gestione associata. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai comuni spettano alla Comunità Montana qualora si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che deve sostenere la Comunità Montana anche se originati precedentemente dai comuni conferenti. La Comunità Montana utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. I trasferimenti, relativi a progetti, interventi o investimenti già attuati dai comuni deleganti all'atto del trasferimento della funzione restano di competenza dei comuni. La Comunità Montana può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvato in occasione del bilancio previsionale.

Costi relativi al servizio trasferito

I costi relativi al servizio trasferito graveranno sul finanziamento regionale di cui alla citata deliberazione della Giunta Regionale n. 52/13 del 23.12.2014. In caso di esaurimento di detti fondi le spese per l'espletamento del servizio trasferito saranno a carico dei singoli comuni in ragione del numero di pratiche istruite ricadenti nel proprio territorio. Sulla base di tale sistema i Comuni prevedono, nel loro bilancio, le risorse da trasferire per la gestione associata del servizio.

I costi riferiti al servizio trasferito sono ripartite tra i diversi enti, a seconda del territorio in cui le stesse ricadono, in ragione del seguente parametro/indicatore: n. atti ricadenti nel territorio comunale/totale atti. Qualora siano spese e/o investimenti che interessano indistintamente tutti i Comuni, esse saranno ripartite tenuto conto dell'estensione territoriale e della popolazione. I criteri di riparto delle spese come sopra riportati saranno oggetto di adeguata sperimentazione e verifica in ordine alla loro adeguatezza. Gli eventuali trasferimenti riconosciuti dalla Regione Sardegna o da altro Ente per lo svolgimento, in forma associata, della funzione sono utilizzati dalla Comunità Montana preferibilmente per investimenti finalizzati al potenziamento e miglioramento qualitativo del servizio; in alternativa sono utilizzate per il finanziamento dei costi dello svolgimento della funzione. Sulla base di tale sistema di indicatori i Comuni prevedono, nel loro bilancio, le risorse da trasferire per la gestione associata del servizio.

Articolo 6. Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione deve essere ricercata prioritariamente in via conciliativa, attraverso la Conferenza dei Sindaci.

Articolo 7. Disposizioni di rinvio

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. 642/72 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86